

141.(Deliberazione dei provvedimenti)

Art. 141.(Deliberazione dei provvedimenti)

1. Nel deliberare i provvedimenti la corte applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
 2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
 3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
-

Documenti collegati:

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - ricorso incidentale - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23271 del 31/10/2014](#)

Questioni pregiudiziali o preliminari sollevate con il ricorso incidentale non condizionato - Esame prioritario rispetto al ricorso principale - Necessità - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o

.....

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello